



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 1865

LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero nel Comune di Nardò (LE). Ditta: Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000) di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di NARDO' (LE) ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della ditta Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l. già operante nel settore turistico di un complesso turistico in multiproprietà.

L'area oggetto dell'intervento ricade nel territorio del Comune di Nardò (LE) ed è ubicata in località S. Isidoro - Masseria Sarparea De Pandi.

Con riferimento allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) l'area d'intervento risulta tipizzata "zona di sviluppo turistico C5" e "zona agricola E2 di salvaguardia paesaggistica". Nel nuovo P.R.G. (adottato) l'area d'intervento ricade in parte in zona "C5 residenziale di espansione" ed in parte risulta tipizzata zona "E2 -agricola con prevalenti colture arboree".

L'intervento progettuale proposto interessa un'area, individuata in catasto al Fgl. 46, ptc. N. 1065 e Fgl. 32, ptc. N. 591, della superficie complessiva di Ha. 6.54.53.

La ditta Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l., operante nel settore turistico, si propone di realizzare una struttura turistico-alberghiera nonché di assumere 22 unità lavorative in aggiunta all'attuale numero di addetti. Quanto sopra si evince dalla relazione in atti che descrive le iniziative di investimento e di espansione dell'azienda (business plan) nonché dal relativo piano occupazionale.

L'intervento prevede la realizzazione di circa 204 mini alloggi mono, bi e trilocali aventi dimensioni che vanno da un minimo di mq. 45,2 ad un max di mq. 73,56, una reception, uffici per la gestione dell'attività alberghiera, sala lettura, sala convegni e per proiezioni, superfici per attività commerciali, bar, edicola, boutique, ecc., servizi animazione, servizi e spogliatoi per il personale, ristorante con annessa cucina, celle frigorifere, discoteca, ristorante all'aperto, disco pub, centrale termica, depositi, piscina con

adiacente bar e paninoteca e servizi, anfiteatro per spettacoli ed animazione con annessi servizi, campi da tennis e calcetto, pallavolo, pallacanestro con tribunette e spogliatoio, pronto soccorso.

La soluzione progettuale presentata urbanistico-edilizi:

mq. 65.453

mq. 7.848,28

mq. 11.815,20

mq. 8.000

mq. 4.300

mq. 18.600

p.t. + 1° p.

m. 7,00

mc. 59.023,7

mq/mq 0,12

mc/mq 0,90

mq. 5.340

mq. 5.200

mq. 10.540

Entrando nel merito degli aspetti tecnico - urbanistici si evidenzia quanto segue:

La richiesta in parola comporta una variante puntuale al vigente P.R.G. e ciò in relazione soprattutto alla destinazione agricola di parte dell'area oggetto d'intervento ed alla relativa modificazione dei parametri urbanistico - edilizi che l'intervento in progetto comporta.

In particolare la predetta zona che risulta di Ha 2.30 è classificata "zona agricola E2 di salvaguardia paesaggistica" dal P.R.G. vigente e risulta sostanzialmente destinata al mantenimento dei caratteri paesistico - ambientali esistenti.

Con riferimento invece alla restante area interessata dall'intervento in progetto, che risulta di estensione pari a Ha 4,20 e classificata "zona di sviluppo turistico C5", non si rilevano disarmonie significative dell'intervento in progetto con lo strumento di pianificazione comunale vigente, ad eccezione del fatto che gli interventi edilizi in detta area e secondo la normativa del P.R.G. vigente sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo preventivo esteso all'intero comparto. In particolare si rileva che per la predetta area C5 la soluzione progettuale presentata sfrutta un indice di fabbricabilità fondiario complessivo inferiore rispetto a quello consentito dal P.R.G. vigente (i.f.f. 1,30 mc/mq di P.R.G. > i.f.f. 0,90 mc/mq del progetto presentato).

Pertanto sotto il profilo urbanistico, in relazione alla sua localizzazione, l'area interessata dall'intervento di cui trattasi non contrasta con le direttrici di espansione fissate dal vigente strumento urbanistico (P.R.G.) né con la stessa pianificazione operata dallo strumento urbanistico adottato che tipizza circa Ha. 4,20 come "zona C5 residenziale di espansione

Per quanto attiene poi al profilo ambientale si reputa opportuno specificare che tutte le volumetrie previste nella soluzione progettuale presentata sono posizionate fuori dalla fascia dei m. 300 dal confine del demanio marittimo e pertanto ottemperano a quanto disposto dall'art. 51 punto f) della L.R. n. 56/80.

Con riferimento invece alle condizioni ostative riferite ai vincoli di immodificabilità assoluta, ancorché transitoria, di cui alla L.R. n. 30/90 e successive modifiche e proroghe, si rileva che l'intervento, soprattutto con riferimento all'area posizionata a ridosso della strada litoranea, prevista nel P.R.G. vigente e adottato quale zona di espansione ed in progetto destinata a verde pubblico (mq. 5.200) non interferisce con quanto disposto dall'art. 1 punto a) della L.R. n. 30/90 che vieta "ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia" alla luce delle specifiche prescrizioni che nel merito si formuleranno.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma" dagli atti trasmessi dal Comune di Nardò

risulta che:

- Il programma di attività della ditta Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l. comporterà l'occupazione di ulteriori n. 22 unità lavorative in aggiunta a quelle attuali (impegnate in altro sito).
- Sotto il profilo giuridico lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Nardò (LE) non possiede aree giuridicamente efficaci ovvero "non vi è disponibilità di aree con destinazione urbanistica operante e giuridicamente efficaci per poter localizzare e contenere funzionalmente l'intervento turistico-ricettivo" (condizione questa attestata dall'Ufficio Tecnico Comunale con documentazione agli atti d'Ufficio prot. n. 896 del 21/01/2000); di conseguenza l'intervento rientra nelle fattispecie per le quali è possibile, ai sensi delle LL.RR. 34/94 e 8/98, richiedere al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione di un Accordo di Programma.

Per l'intervento proposto dalla ditta Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l. sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del predetto intervento in variante agli strumenti urbanistici generale vigente e adottato ovvero da zona tipizzata "zona di sviluppo turistico C5" e "zona agricola E2 di salvaguardia paesaggistica" a "zona turistico-ricettiva", con indici e parametri urbanistici edilizi come rivenienti dal progetto in atti.

La variante in questione risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che complessivamente le zone interessate per una parte sono confermate sostanzialmente delle previsioni di P.R.G. (vigente e adottato) e per la rimanente parte, contigua, sono coerenti e congruenti con l'impostazione generale del P.R.G. vigente e adottato rispettivamente.

L'intervento dovrà essere subordinato comunque alle seguenti condizioni:

1. In vigenza della L.R. 30/90 nella fascia dei m. 300 dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia. Pertanto con riferimento alle previsioni progettuali relative alla superficie destinata a verde pubblico pari a mq. 5.200, in detta area potranno essere consentite solo opere di forestazione ovvero gli interventi reputati ammissibili ai sensi dell'art. 2 della L.R. 11/05/1990 n. 30.
2. Obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma, di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle vigenti leggi.
3. Cessione delle aree a standards urbanistici (art. 5 punto 2, D.M. n. 1444/68) da cedere all'Amministrazione Comunale (80 mq. di superficie per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici) come previsto in progetto.
4. Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione (art. 2, L.S. 24/3/89 n. 122).
5. L'intervento deve ottemperare a tutti i dettami normativi vigenti in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientali.
6. La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nulla-osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
7. Rispetto, per le tipologie edilizie previste, delle disposizioni della L.R. 11/99.

8. Inalienabilità delle singole unità immobiliari

L'Accordo di Programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente relativamente all'area oggetto d'intervento a cui viene attribuita la destinazione urbanistica specifica per insediamento turistico-alberghiero con indici e parametri urbanistico-edilizi come da progetto in atti, dovrà necessariamente essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.L.vo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Inoltre, per quanto accertabile dalla consultazione degli atti d'ufficio (P.U.T.T. / P.b.a.), le aree in questione non risultano gravate da uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Nardò (LE).

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Nardò (LE) per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente e adottato, da parte della ditta Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l. di una struttura produttiva di tipo turistico-alberghiero.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della L. 15/05/97 n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dr. Raffaele FITTO e il Comune di NARDO' (LE) rappresentato dal Sindaco pro-tempore, in attuazione della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere turistico - alberghiero nel Comune di Nardò da parte della Ditta "VILLAGGI VACANZE SO.VI.VA. S.R.L."

PREMESSO:

1. Che la L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
2. Che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
3. Che, ai sensi del richiamato art. 34 D.L.vo 267/2000, l'Accordo di Programma se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con Decreto del Presidente della Regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati.

CONSIDERATO:

1. Che la Ditta "SO.VI.VA. S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Nardò, di un insediamento produttivo turistico-alberghiero;
2. Che in assenza di aree idonee e giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Nardò ha richiesto, con istanza in data 20/01/2000 al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994, n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiero da parte della ditta "SO.VI.VA. S.r.l." con reperimento di area idonea in variante al P.R.G. vigente e adottato attesa la non sussistenza di aree idonee giuridicamente efficaci (giusta attestazione dell'U.T.C.).

PRESO ATTO:

dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di Nardò

1. Che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica della non sussistenza di aree idonee giuridicamente efficaci presenti all'interno dello strumento urbanistico generale vigente e adottato e che pertanto, è stata individuata apposita area dell'estensione di mq. 65.453, con destinazione a zona "E2 di salvaguardia paesaggistica e "C5 di sviluppo turistico" nel vigente strumento urbanistico e C5 residenziale di espansione ed E" agricola con prevalenti colture arboree nel nuovo P.R.G. (adottato);
2. Che la ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di ulteriori addetti pari a 22 unità.

VISTA

La deliberazione n. del (facente parte integrante del presente) con la quale la GR. ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Nardò ai

sensi delle citate LL.RR. del 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n.8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, la Regione Puglia e il Comune di Nardò, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Nardò con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l." di una struttura produttiva turistico-alberghiera nel Comune di Nardò in variante sia al vigente strumento urbanistico sia a quello adottato. La predetta struttura ricade in zona tipizzata "E2 agricola e C5 di sviluppo turistico" dal vigente strumento urbanistico del Comune di Nardò e C5 residenziale di espansione ed E2 agricola con prevalenti colture arboree nel nuovo P.R.G. (adottato). Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma si allegano i seguenti elaborati:

- Istanza;
- A) Relazione Tecnica;
- B) Piano occupazionale (Business Plan);
- C) Bozza di convenzione;
- Tav. 1) Planimetria Territoriale e stralcio aerofoto-grammetrico;
- Tav. 2) Stralcio catastale, stralcio strumento urbanistico vigente ed adottato;
- Tav. 3) Planimetria di progetto;
- Tav. 4) Planivolumetrico;
- Tav. 5) Tipi edilizi;
- Tav. 6) Profili;
- Tav. 7) Urbanizzazione primaria: viabilità e sezioni tipo;
- Tav. 8) Urbanizzazione primaria: rete idrica e fognante;
- Tav. 9) Urbanizzazione primaria: rete elettrica ed illuminazione stradale.

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5, punto 2 del D.M. n. 144/68 e con le condizioni ad essi inerenti riportate nella richiamata deliberazione di G.R.

4. La ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (D.M. 2/4/68 art. 5), reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5. Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune di Nardò e la ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l." diretta a disciplinare:

- L'obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge.
- L'obbligo dell'individuazione delle aree a standards urbanistici (art. 5, punto 2 D.M. n. 1444/68) da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima di 80 mq. di superficie per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti in progetto con destinazione turistico-alberghiera.
- L'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni relative all'insediamento come sopra precisate.
- L'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.
- L'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia nei termini di cui alla richiamata delibera di GR. di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività

produttiva. Tale garanzia anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, in mancanza del nullaosta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Nardò ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Nardò. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica, da parte del Consiglio Comunale di Nardò, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza. Il presente accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di Nardò rilascerà alla ditta "Villaggi Vacanze SO.VI.VA. S.r.l." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza (art. 1- 3° comma - L.R. 34/94) con espresso richiamo agli obblighi commisurati alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa ditta proponente.

9. Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi del settimo comma dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma, con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi, è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Nardò.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- Un componente nominato dal Presidente della Regione;
- Un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- Un componente nominato dal soggetto proponente;
- Un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il sindaco del comune Il Presidente della
di Nardò Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto